



PARERE MOTIVATO
n.125 del 27 Giugno 2019

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante allo strumento urbanistico tramite procedura suap per il consolidamento di attività di lavorazione basalti ditta Vaccari. Comune di Montecchio Maggiore (VI). Riesame a seguito del parere n.19 del 17.01.19.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);



- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 27 Giugno 2019 come da nota di convocazione in data 26 Giugno 2019 prot. n.276644;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Montecchio Maggiore, per conto della ditta proponente, con note pec acquisite al protocollo regionale ai nn. 300610 del 17.07.2018 e 305841 del 20.07.2018, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante allo strumento urbanistico, tramite procedura suap, per il consolidamento di attività di lavorazione basalti della ditta Vaccari;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere dell'1.10.18 assunto al prot. reg. al n.397225 dell'1.10.18 del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta (e richiamato parere di compatibilità idraulica del consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 5639 del 30 maggio 2018);
- Parere n.418563 del 15.10.18 del Genio Civile di Vicenza;
- Parere n.102962 del 31.10.18 assunto al prot. reg. al n.442735 del 2.11.18 di ARPAV;
- Nota n.71836 del 2.11.18 assunta al prot. reg. al n.445496 del 2.11.18 della Provincia di Vicenza con allegato il parere n.71220 del 30.10.18 della Protezione Civile;
- Parere n.110437 del 2.11.18 assunto al prot. reg. al n.445982 del 2.11.18 dell'ULSS8,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n.155/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

PRESO ATTO che con Parere Motivato n. 19 del 17 Gennaio 2019 la Commissione Regionale per la VAS aveva ritenuto che "il Rapporto Ambientale Preliminare debba essere integrato con:

- la dichiarazione del Responsabile tecnico del procedimento comunale in ordine alla variazione urbanistica e, in particolare, alla destinazione urbanistica dell'area oggetto dell'istanza di "consolidamento dell'Attività Produttiva";
- gli elaborati grafici in estratto di individuazione futura dell'area oggetto della trasformazione urbanistica, attesa la non completa esaustività della documentazione prodotta;
- le norme tecniche urbanistiche di disciplina dell'area oggetto di istanza";

CONSIDERARO CHE nel dar seguito alle richieste del Parere motivato, il Responsabile del Settore Tecnico del Comune, con nota pec acquisita al prot. regionale con n. 213596 in data 31 maggio 2019 ha ribadito, tra l'altro, che: "[...] l'area oggetto di consolidamento dell'attività produttiva [...] pur conservando la zonizzazione preesistente [...]".



DATO ATTO che sulla scorta di quanto precisato dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune con la nota su richiamata appare evidente come l'istanza sia riferita ad una "riconferma di attività" già in essere e ad una "zonizzazione" come attualmente assegnata

CONSIDERATO CHE l'istanza è stata presentata come una variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Montecchio Maggiore ed afferisce al "Consolidamento attività di lavorazioni basalti, produzione conglomerato e trattamento fresato, produzione ghiaia con attiguo piazzale di deposito inerte". La richiesta, presentata mediante procedura SUAP ai sensi dell'art. 4 della LR n. 55/2012, interessa un ambito classificato dal vigente PRG come Z.T.O. "Agricola E2b di pianura" che, a seguito dell'accoglimento della richiesta, mantiene la medesima destinazione. L'ambito inserito nella porzione Nord-Est della cava "Pagliarina", porzione estinta con decreto 182/2006, attualmente ospita le attività di lavorazione inerti, disciplinate dalla convenzione sottoscritta in data 27.03.2006 fra il Comune di Montecchio Maggiore e la ditta Vaccari. L'istanza ha la finalità di mantenere in loco a tempo indeterminato la lavorazione dei basalti e delle ghiaie, la produzione di conglomerato e il trattamento di fresato confermando le lavorazioni in essere. Ai fini delle valutazioni sui contenuti del RAP, delle analisi svolte sulle matrici ambientali, delle valutazioni sui possibili effetti generati dall'attività in esame e della verifica di coerenza con la strumentazione sovraordinata, si mutuano le considerazioni svolte nell'istruttoria tecnica del 17.02.2019. Nel rimandare al documento di integrazioni trasmesso dal Comune in osservanza delle prescrizioni della Commissione VAS agli atti d'ufficio, prescrizioni che si possono ritenere ottemperate, si evidenzia che la Commissione in parola è chiamata ad esprimersi sulla sostenibilità ambientale di piani e programmi o loro varianti, valutando la capacità di una specifica area o porzione di territorio a sostenere una determinata attività antropica a seguito di specifiche scelte pianificatorie e/o modifiche delle stesse. L'istanza in esame non fa riferimento ad una variante urbanistica, infatti, con le precisazioni fornite, è ribadito che: "[...] l'area oggetto di consolidamento dell'attività produttiva [...] pur conservando la zonizzazione preesistente [...]". Appare quindi evidente come l'istanza sia riferita ad una "riconferma di attività" già in essere e ad una "zonizzazione" come attualmente assegnata. Sulla scorta di tali affermazioni non appaiono rinvenirsi pertanto i presupposti normativi per poter procedere con la procedura di VAS ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006 smi.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 27 giugno 2019, dalla quale emerge che l'istanza relativa alla "Variante allo strumento urbanistico tramite procedura suap per il consolidamento di attività di lavorazione basalti" nel Comune di Montecchio Maggiore non è riferibile ad una variante di tipo urbanistico e pertanto non è procedibile in quanto non ricorrono i presupposti normativi che ne giustificano un suo esame nell'ambito della procedura ex art. 12 del D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- Il D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI**



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



rigettare l'istanza relativa alla procedura, tramite SUAP, di valutazione ambientale strategica (VAS) per il consolidamento di attività di lavorazione basalti nel Comune di Montecchio Maggiore, in quanto non riferibile ad una variante di piani o programmi e pertanto non procedibile mancando dei presupposti normativi che ne giustificano un suo esame.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa
Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS Vinca NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Corrado

Il presente parere si compone di 4 pagine